

# **BGer 1A.59/2003 vom 17. März 2004**

Bundesgericht, 2004-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1A.59\\_2003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.59_2003)

FR: TF 1A.59/2003 du 17 mars 2004

IT: TF 1A.59/2003 del 17 marzo 2004

## **Regeste**

Costruzioni stradali e circolazione stradale

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 129 I 337 consid. 1 e rinvii).

### **E. 1.2**

Quando, come in concreto, il ricorrente agisce simultaneamente attraverso la via del ricorso di diritto pubblico e quella del ricorso di diritto amministrativo - ciò che è possibile anche con un unico allegato - occorre, per la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico enunciata dall' art. 84 cpv. 2 OG , esaminare in primo luogo se siano date le condizioni per l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo ( DTF 129 I 337 consid. 1.1 e rinvii).

### **E. 2**

Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l' art. 5 PA , la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che vi si sarebbero dovute fondare - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale ( DTF 128 II 13 consid. 1b, 56 consid. 1a/aa; 126 II 171 consid. 1a). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in discussione la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili. Realizzandosi una simile connessione tra norme cantonali e federali, il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 lett. a OG ; DTF 128 I 46 consid. 1b/aa; 126 V 30 consid. 2; 124 II 409 consid. 1d/dd). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale ( DTF 128 I 46 consid. 1b/aa e rinvii).

### **E. 2.1**

La giurisprudenza del Tribunale federale ammette il ricorso di diritto amministrativo contro piani di utilizzazione relativi a progetti concreti - nei quali possono rientrare di massima i progetti stradali - in quanto sia in discussione l'applicazione del diritto federale sulla protezione dell'ambiente e della natura o la sua mancata applicazione; tale rimedio permette pure di sollevare censure concernenti l'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio, qualora le norme invocate siano necessariamente in relazione con quelle sulla

protezione dell'ambiente ( DTF 129 I 337 consid. 1.1, 123 II 88 consid. 1a e 1a/cc, 231 consid. 2, 289 consid. 1b). Ora, i decreti impugnati sono stati emanati nell'ambito della fase di allestimento dei progetti stradali definitivi secondo l'art. 19 della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983 (LStr), che può essere equiparata alla fase di rilascio della licenza edilizia (sentenze 1A.45/2001 del 20 settembre 2001 consid. 2b e 1A.190/1996 del 19 agosto 1998 consid. 2b, apparse in RDAT I-2002, n. 56, pag. 362 segg. e in RDAT I-1999, n. 67, pag. 254 segg.). Visto che le decisioni contestate concernono quindi un progetto concreto (cfr. DTF 119 Ia 285 consid. 3c) e che i ricorrenti fanno valere la violazione di norme del diritto pubblico federale in materia di protezione dell'ambiente, in particolare la mancanza di un esame d'impatto ambientale, esse sono di principio impugnabili con il ricorso di diritto amministrativo (cfr. DTF 120 Ib 70 consid. 1b; sentenza 1P.109/2002 del 12 aprile 2002, consid. 1.2, apparsa in RDAT II-2002, n. 70, pag. 254 segg.).

### **E. 2.2**

Con il ricorso di diritto amministrativo si può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento ( art. 104 lett. a OG ); questo rimedio assume anche la funzione di tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, propria del ricorso di diritto pubblico ( DTF 125 II 1 consid. 2a, 497 consid. 1b/aa; 119 Ib 380 consid. 1b; 118 Ia 8 consid. 1b). Le asserite violazioni di principi costituzionali, lamentate dai ricorrenti in entrambi i gravami, possono pertanto essere presentate nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo: il ricorso di diritto pubblico - di natura sussidiaria ( art. 84 cpv. 2 OG ) - è di conseguenza inammissibile.

### **E. 2.3**

I ricorrenti, proprietari di fondi adiacenti alla strada oggetto degli interventi di sistemazione, sottostanti oltre la strada al muro litigioso e interessati dalla procedura espropriativa, hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata e sono quindi legittimati a ricorrere ( art. 103 lett. a OG ).

### **E. 2.4**

I documenti agli atti sono sufficienti per statuire sulla causa. Ritenuto anche l'esito del gravame, non si giustifica di assumere ulteriori mezzi probatori. Il sopralluogo e la perizia fonica richiesti dai ricorrenti non vengono quindi eseguiti ( art. 113 OG in relazione con l' art. 95 OG ; DTF 123 II 248 consid. 2a; 122 II 274 consid. 1d).

### **E. 2.5**

Nelle loro risposte, le controparti private e l'Autorità cantonale contestano la ricevibilità in ordine del ricorso di diritto amministrativo (come pure di quello di diritto pubblico), sostenendo che in concreto non sarebbero state esaurite le istanze cantonali. Nella fattispecie i ricorrenti postulano l'annullamento di due decreti emanati nell'ambito della procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione concernenti la sistemazione della citata strada cantonale. Con i citati decreti il Tribunale di espropriazione ha in sostanza approvato i progetti definitivi secondo gli accordi conclusi da alcuni espropriati con lo Stato e ha di conseguenza stralciato dai ruoli per intervenuta transazione le procedure promosse, su opposizione, dai medesimi proprietari. Questi ultimi avevano infatti sostanzialmente chiesto, contestualmente alle loro opposizioni, delle modifiche ai progetti definitivi, segnatamente l'innalzamento del muro di sostegno tra le loro proprietà e la strada. Secondo l'art. 22 cpv. 3 LStr, il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi e approva gli

stessi, al più tardi contestualmente alla decisione di immissione in possesso. Si tratta pertanto in concreto - indipendentemente dall'eventuale possibilità di una notificazione tardiva delle richieste dei ricorrenti dinanzi alla precedente Autorità - di giudizi finali d'ultima istanza cantonale: il presupposto dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 97 e 98 lett. g OG) può quindi essere ritenuto adempiuto (cfr. sentenza 1P.683/1998 del 5 marzo 1999 consid. 1, parzialmente pubblicata in RDAT II-1999, n. 38, pag. 136 segg., riguardante l'art. 33 LStr relativo alle strade comunali, ma di tenore analogo all'art. 22 LStr; sentenza 1P.21/2003 del 12 febbraio 2003, consid. 1.3).

## **E. 2.6**

Secondo l' art. 106 cpv. 1 OG , il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Una notificazione irregolare non deve comportare alcun pregiudizio per le parti ( art. 107 cpv. 3 OG ). Ciò non significa, tuttavia, che una decisione destinata ad esplicare effetti giuridici possa essere rimessa in discussione in qualsiasi momento, determinanti essendo pure la sicurezza del diritto e l'esercizio in buona fede da parte del destinatario della decisione delle garanzie in essa contenute (cfr. sentenza P.883/1983 del 14 marzo 1984, consid. 3, pubblicata in ZBl 85/1984, pag. 425 segg.). I decreti qui impugnati sono datati 25 settembre 2001 e sono stati intimati il giorno stesso alle controparti e allo Stato, non per contro ai ricorrenti. Questi ultimi fondano la tempestività del presente gravame asserendo di avere preso conoscenza di tali decisioni solo in occasione del sopralluogo del 17 febbraio 2003. Risulta tuttavia dalla risposta dello Stato che i lavori per la costruzione del muro litigioso sono stati avviati nel mese di maggio del 2002 e che il 19 luglio 2002 lo stesso raggiungeva, di fronte alla particella n. XXX, un'altezza di circa 5 m rispetto ai 2 m previsti nel progetto pubblicato, mentre il 18 ottobre 2002 l'altezza a prospetto del fondo n. YYY misurava circa 4,50 m, invece dei 3,30 m secondo il progetto pubblicato. Questi dati sono confortati dai piani e dai progetti agli atti, in particolare dai rapporti della direzione lavori con i relativi progetti esecutivi prodotti dallo Stato. Ora, esprimendosi sulle argomentazioni dell'Autorità cantonale e sui documenti alla base delle stesse, i ricorrenti si limitano a manifestare dubbi al proposito, rilevando che durante la costruzione il muro era ricoperto da impalcature e da teloni e che si sarebbero accorti delle importanti dimensioni del manufatto solo dopo lo smantellamento di tali coperture. Adducendo simili motivazioni, i ricorrenti non fanno tuttavia valere, né rendono verosimili, lacune o inesattezze riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori, esposte dall'ente pubblico in modo convincente e sulla base di dati concreti. Certo, i ricorrenti sostengono che, nel corso della costruzione, il muro era coperto da impalcature e teloni. Questa circostanza non può però essere ritenuta decisiva, visto che, come da loro descritte, le coperture dovevano necessariamente tenere conto - ed essere adeguate - all'altezza finale del manufatto. Né i ricorrenti spiegano perché le citate installazioni sarebbero rimaste in loco, per l'intera lunghezza del manufatto, fino al mese di febbraio del 2003, quando, di fronte alle particelle dei ricorrenti, il muro era praticamente stato realizzato per tutta la nuova altezza prevista - in parte più che doppia rispetto ai progetti pubblicati - già nell'ottobre del 2002. D'altra parte, i ricorrenti, che erano tenuti a informarsi costantemente riguardo alla situazione giuridica dei loro fondi ( DTF 106 Ia 310 consid. 1a pag. 313; sentenza 1P.329/1998 del 18 febbraio 1999, consid. 6b, apparsa in RDAT II-1999, n. 9, pag. 35 segg.), in quanto proprietari di particelle site nelle immediate vicinanze del cantiere, potevano avvertire la portata dell'opera e richiedere senza particolari difficoltà eventuali informazioni e chiarimenti al proposito. Nelle esposte circostanze, risulta quindi che, nel periodo da luglio a ottobre 2002, i ricorrenti potevano avvedersi delle

effettive dimensioni che stava assumendo il muro litigioso, sicché le regole della buona fede e della sicurezza del diritto imponevano loro di assumere perlomeno nell'ottobre del 2002 le informazioni necessarie a chiarire le ragioni del contrasto dell'opera effettiva rispetto al progetto iniziale e, una volta ottenutele, ad agire con tempestività ( DTF 125 I 203 consid. 3a pag. 207, 111 Ia 280 consid. 2b e rinvii). Attendendo ancora pressoché quattro mesi prima di chiedere chiarimenti sull'entità del progetto, e prendendo così conoscenza solo il 17 febbraio 2003 delle decisioni del 25 settembre 2001 con cui sono stati approvati i progetti modificati, i ricorrenti non hanno agito con la tempestività che le concrete circostanze permettevano e imponevano: il termine per impugnare in questa sede i decreti contestati deve quindi essere considerato scaduto infruttuosamente.

### **E. 3**

Ne consegue che sia il ricorso di diritto pubblico sia il ricorso di diritto amministrativo devono essere dichiarati inammissibili. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ). I ricorrenti dovranno inoltre rifondere alle controparti, patrocinata da un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati, un'indennità per ripetibili della sede federale ( art. 159 cpv. 1 OG ). Non si assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti ( art. 159 cpv. 2 OG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.